



# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

( Provincia di Cosenza )

Via Maggiore Mistorni – tel. 0985 8874110  
pec [belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it](mailto:belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it)

**ORDINANZA N°233**

**REVOCA ORDINANZA N. 198, DEL 28/05/2020**

**IL SINDACO**

**RICHIAMATA** l'Ordinanza n. 198, in data 28/05/2020, nella quale si ordinava di sospendere e dare diniego ad autorizzare, asseverare, dare esecuzione ad ogni installazione e/o progetti relativi alla nuova tecnologia 5G su tutto il territorio Comunale e attivare tavoli tecnici e servizi di monitoraggio ambientale per la tutela della salute pubblica;

**CONSIDERATO** che avverso l'Ordinanza predetta è stata proposto ricorso giurisdizionale al TAR Calabria da parte di Wind Tre S.p.A., patrocinata dall' Avv Giuseppe Sartori;

**CONSIDERATO** che l'ordinanza suddetta appare in effetti illegittima sulla base della normativa vigente ( art. 3 e 43 , del D.Lgs. n.259/2001 ) e alla luce di un indirizzo consolidato della giurisprudenza, in base ai quali è fatto divieto di disporre un divieto generalizzato di realizzazione, nel territorio comunale, di impianti di telecomunicazioni o stazioni base;

**RITENUTO** di revocare per motivi d'interesse pubblico l'ordinanza n. 198/2020, per le seguenti ragioni:

1. La revoca dell'ordinanza, verificata la sua illegittimità, si giustifica anche per scongiurare una probabile soccombenza, per l'ente, nel giudizio davanti al TAR con spese di lite e rischi di risarcimento danni;
2. L'Amministrazione intende tutelare l'interesse pubblico, con un proporzionato bilanciamento degli interessi, dotandosi di un piano di localizzazione degli impianti di telecomunicazioni, per come esplicitato nella deliberazione del Consiglio comunale n. 11, del 19.04.2023, in base a quanto previsto dall'art.8, della L. n.36/2001, come novellato dall'art.38, del D.L. n.76/2020;

**CONSIDERATO** che la revoca dell'ordinanza n. 198/2020, per le ragioni d'interesse pubblico, sopra argomentate, non comporta effetti pregiudizievoli per terzi interessati;

**VISTO** l'art.21 quinquies, della L. n.241/1990;

Tutto ciò premesso,

**DISPONE**

La revoca, per le ragioni d'interesse pubblico sopra esplicitate, dell'Ordinanza n. 198, del 28/05/2020.

di rendere noto il presente provvedimento alla cittadinanza mediante affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell'Ente per il tempo di validità.

Copia del presente provvedimento è trasmesso:

- 1) Al Prefetto di Cosenza;
  - 2) Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni: [info@agcom.it](mailto:info@agcom.it);
  - 3) e, p.c. al Presidente della Repubblica: [protocollo.centrale@pec.quirinale.it](mailto:protocollo.centrale@pec.quirinale.it);
  - 4) Presidente del Consiglio dei Ministri: [presidente@pec.governo.it](mailto:presidente@pec.governo.it);
  - 5) Al Ministro della Salute: [segreteriaministro@sanita.it](mailto:segreteriaministro@sanita.it) [seggen@postacert.sanita.it](mailto:seggen@postacert.sanita.it);
  - 6) Al Ministro dello Sviluppo Economico: [segreteria.capogabinetto@mise.gov.it](mailto:segreteria.capogabinetto@mise.gov.it);
  - 7) Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: [segreteria.ministro@mit.gov.it](mailto:segreteria.ministro@mit.gov.it);
  - 8) Al Ministro dell'Interno: [caposegreteria.ministro@interno.it](mailto:caposegreteria.ministro@interno.it);
  - 9) Al Presidente della Regione Calabria;
  - 10) All'Ass.re alla Sanità Regione Calabria;
  - 11) Alla Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali:
- Si comunica che avverso il predetto provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni, a partire dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al TAR CALABRIA , Sezione di Catanzaro; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Belvedere M.mo, 01.08.2023



Il Sindaco  
(Dr. Vincenzo CASCINI)